

**Decreto del 30 novembre 2010 - Min. Economia e Finanze**

Sospensione versamenti contributivi.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2010 - supplemento ordinario*

**Preambolo**

Preambolo

**Articolo 1**

Art. 1 Sospensione dei versamenti contributivi

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 6 dicembre 2010*

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto l'**art. 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225**, il quale prevede, al primo capoverso, che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; e, al secondo capoverso, che la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Vista l'**Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010, con la quale sono stati individuati i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e che ha nominato il Presidente della regione quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

Visto l'**art. 10 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 2010**, che dispone in merito agli stanziamenti e alle risorse necessari per gli interventi previsti dalla medesima ordinanza;

Visto l'**art. 11 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 2010**, il quale prevede che al fine di fornire i necessari elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni, predisponde l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attività economica e siano stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale, nonché l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni;

Vista la nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del 25 novembre 2010, n. 620337/63.12, con la quale sono stati inviati gli elenchi definitivi delle imprese che hanno subito il fermo della propria attività economica nonché l'elenco definitivo dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni;

Visto il proprio **decreto 26 novembre 2010**, con il quale nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati alla predetta nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Ritenuta la necessità di sospendere dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, nei confronti dei medesimi soggetti inclusi nei predetti elenchi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 -**

Art. 1 Sospensione dei versamenti contributivi

*In vigore dal 6 dicembre 2010*

1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi predisposti dal Commissario delegato per il superamento

dell'emergenza e già' allegati, per farne parte integrante, al proprio **decreto in data 26 novembre 2010** indicato in premessa, sono sospesi dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I predetti versamenti sono effettuati entro il 24 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già' versato.

Il presente decreto sarà' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**[Torna al sommario](#)**

---